

Delibere Consiglio d'Istituto

Martedì 18 dicembre 2018

DELIBERA N. 8 DEL 18/12/2018 Il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione del verbale del C.d.I del 11 dicembre 2018.

DELIBERA N. 9 del 18/12/2018: Il Consiglio delibera all'unanimità l'Approvazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa 2019/21

DELIBERA N. 10 del 18/12/2018: Il Consiglio delibera l'inserimento nel PTOF del progetto Sperimentando, finanziato anche con i fondi ministeriali destinati ai progetti per le Aree a rischio.

DELIBERA N. 11 del 18/12/2018: Il Consiglio delibera all'unanimità il rinnovo della Convenzione con il Comitato Paralimpico italiano.

DELIBERA N. 12 del 18/12/2018: Il Consiglio delibera all'unanimità il Protocollo di Rete con i Licei Taletè (capofila) e Dante per il progetto "Ciak si gira!".

DELIBERA N. 13 del 18/12/2018: Il Consiglio delibera all'unanimità i seguenti Criteri per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, che sostituiscono il precedente art. 20 del Regolamento di Istituto.

Criteri per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico

1. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.l. 129 del 28 agosto 2018, sono deliberati i seguenti Criteri e Limitazioni all'attività negoziale del Dirigente Scolastico.

Criteri per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, c.2, lettera a)

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene nel pieno rispetto di limiti e procedure definite dal D.lgs 50/2016, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi delle Linee Guida dell'ANAC 4/2016 (cit. "il riaffido dell'appalto al pregresso affidatario si considera consentito grazie al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale - esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti- e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione") possono essere affidati in deroga al principio di rotazione servizi formativi, educativi e didattici per continuità didattica se la stessa è positivamente valutata, sulla base degli appositi strumenti adottati dalla scuola.

Criteri per le sponsorizzazioni (art. 45, c.2, lettera b)

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.l. n. 129 del 28/08/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni o

servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie e/o della Scuola stessa

2. La scuola rende pubblico, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata di un anno scolastico. Il contratto non è tacitamente rinnovabile
4. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola
5. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza
6. Il contributo contrattato con gli sponsor potrà essere erogato in denaro ed allora sarà gestito all'interno del programma annuale, oppure si potrà riferire ad attrezzature o iniziative di collaborazione o prestazione di servizi senza corrispettivo che abbiano rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF.

Contratti di Locazione di immobili (art. 46, c.2 lettera c)

Non si ritiene praticabile la locazione di parte dell'immobile della scuola a terzi per motivi di sicurezza e per insufficienza dei locali a disposizione della scuola.

Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi (art. 45, c.2, lettera d)

1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. È, pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano scopo di lucro.
3. È, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o ad enti, organizzazioni e associazioni di qualsiasi natura, costituiti da meno di un anno ed i cui fini statuari non siano coerenti con l'azione di promozione culturale, sociale, civile.
4. L'utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico in orari e spazi non impegnati da attività didattiche curricolari ed extracurricolari e da ogni altra attività e manifestazione promossa direttamente dalla scuola ad eccezione delle attività di pre e post-scuola destinate ai soli alunni dell'Istituto.
5. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovrà contenere:
 - la decorrenza e la durata della concessione;
 - la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
 - i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
 - l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello stato di conservazione;
 - gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali e dei beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati;
 - specifiche clausole di salvaguardia.

In particolare l'utilizzatore si dovrà rendere responsabile della buona conservazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà della scuola e dovrà sollevare l'istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. Si dovrà impegnare a risarcire la scuola in caso di danni;

- le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione.
6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione sino all'immediato ripristino di dette condizioni di concessione e delle garanzie definite dalla convenzione. Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in caso di sospensione definitiva della concessione in uso.
 7. L'istituzione scolastica può indicare sul proprio sito informatico l'U.R.L. di istituzioni di volontariato, associazioni fra studenti, altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi (art. 45, c.2, lettera e)

Il Dirigente può stipulare convenzioni che implicino l'utilizzo del personale della scuola per prestazioni conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. Il Dirigente darà conto al Consiglio di Istituto delle convenzioni stipulate producendone copia.

Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi (art. 45, c.2 lettera f)

La scuola è autorizzata ad alienare a terzi, a fronte di un contributo volontario, prodotti e/o oggetti frutto di lavoro scolastico (es. produzione di materiali durante educazione artistica, prodotti specifici,...) Tale alienazione, in genere effettuata durante feste e mostre ad hoc, si configura come contratto consensuale. Il ricavato può essere destinato, una volta reintegrate le materie prime utilizzate, se acquistate dalla scuola a:

- a. Azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni no profit e/o di volontariato e/o ONLUS e/o enti locali.
- b. Acquisto di beni utili per la scuola.

L'utilizzo del ricavato deve essere pubblicizzato nel sito internet e sull'Albo della scuola.

Acquisto ed alienazioni di titoli di stato (art. 45, c.2, lettera g)

L'acquisto di titoli di stato può essere eccezionalmente previsto con limiti quantitativi e temporali che garantiscano alla scuola la disponibilità di cassa per ogni spesa ordinaria e per ogni spesa straordinaria già programmata. Deve inoltre garantire sufficienti disponibilità di Cassa per ottemperare a impreviste esigenze. Il surplus che ne deriverebbe va destinato all'esclusivo utilizzo ai fini del funzionamento didattico e per l'ampliamento dell'Offerta formativa.

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività o insegnamenti (art. 45, c.2, lettera h)

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con pubblicizzazione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web, con uno o più avvisi.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
3. Per ciascuno contratto dovrà essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine e nei modi che saranno stabiliti dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa di curricula ed eventualmente anche attraverso specifico colloquio.
6. La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base dei seguenti criteri:
 - Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta;
 - Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta;
 - Curriculum professionale attestante esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini, maturate in scuole – preferibilmente dell'ordine primario o secondario di primo grado -, in altre istituzioni, in associazioni no-profit.
7. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e valutate positivamente.
8. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo nomina, salvo che nel caso di unico offerente, una apposita Commissione a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. La Commissione è di norma composta anche da un rappresentante della componente Genitori.
9. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione. Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l'esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste.
10. Il Dirigente scolastico può anche prevedere un compenso forfetario qualora ravvisi maggiore convenienza per l'Amministrazione.
11. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti.

Partecipazione a progetti internazionali (art. 45, c. 2, lettera i)

La scuola può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni anche in consorzio tra di loro, purché coerenti ed integrati con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola, sulla base di specifici progetti dei Consigli di classe e/o docenti.

Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.l. 129/2018 (art. 45, c. 2, lettera j)

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, verrà stabilita annualmente dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

DELIBERA N. 14 del 18 Il Consiglio delibera all'unanimità la conferma dei vigenti criteri di precedenza per le iscrizioni alle classi prime in caso di eccedenza di iscrizioni, con la sola aggiunta dell'affido esclusivo, tra i casi cui riconoscere il punteggio di "genitore solo".

DELIBERA N. 15 del 18 Il Consiglio delibera all'unanimità il Piano annuale Visite Didattiche e Viaggi di istruzione, come deliberato dal Collegio Docenti e agli Atti della Scuola.

DELIBERA N. 16 del 18 Il Consiglio delibera all'unanimità il rinnovo della Commissione Mensa per il Plesso così composta:

DI DONATO Stefania
DI MARTINO Lucilla
LONDEI Alessia
LUCI Andrea
NICOLAIS Giulia
PATATINI Paola
RICCARDI Valentina
SEREO ALIGHIERI Giada
SPADONI Claudio
VONA Viviana

Delibera altresì la Commissione Mensa del Plesso Vaccari, così composta:

CORDANO Roberta
CORSINI ISABELLA
DE SIATI BARBARA
LOTTI ALESSIO
PAGANOTTI M.LAURA
PALMIERI CINZIA
PARMENTOLA PAOLA
TOMMASELLI ANDREA

F.to Il Segretario Anna Basciani

F.to Il Presidente Barbara De Siati